

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. 2010-19/04/2013 TM – Codice ISIN IT0004597339

Articolo 1 - "Importo e tagli"

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2010-19/04/2013 TM", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un Ammontare Totale di 15.000.000 di Euro ed è costituito da n. 15.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 6 cedole di interesse semestrali. Il prestito oggetto dell'offerta è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. del 23 marzo 2010 e rientra nel Progetto di Emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 aprile 2009 per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 e successive modifiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Alla fine del periodo di collocamento le Obbligazioni saranno accreditate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia del 22/02/2008.

Articolo 2 - "Collocamento"

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere consegnato dall'investitore debitamente sottoscritto presso l'Emittente e/o le sue filiali.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, compreso tra il 19/04/2010 e il 24/09/2010* con precollocamento dal 12/04/2010, al prezzo pari al valore nominale, più il rateo di interessi eventualmente maturato, come da calendario sotto riportato:

	Periodo dal	Periodo al	Data di Regolamento
precollocamento	12/04/10	19/04/10	19/04/10
1ª tranche	20/04/10	30/04/10	03/05/10
2ª tranche	03/05/10	14/05/10	17/05/10
3ª tranche	17/05/10	01/06/10	03/06/10
4ª tranche	03/06/10	11/06/10	14/06/10
5ª tranche	14/06/10	25/06/10	28/06/10
6ª tranche	28/06/10	09/07/10	12/07/10
7ª tranche	12/07/10	30/07/10	02/08/10
8ª tranche	02/08/10	20/08/10	23/08/10
9ª tranche	23/08/10	10/09/10	13/09/10
10ª tranche	13/09/10	24/09/10	27/09/10

[* Offerta sospesa dal 22/07/2010 fino a conclusione dell'attività di rinnovo del Prospetto di Base]

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo, pari a 1.000 Euro e successivi multipli, come specificato anche nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione. L'Emittente ha la facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente si riserva la facoltà, all'interno del periodo di offerta, di prolungare tale periodo dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet e da trasmettere contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente potrà inoltre procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, qualora si verificassero variazioni delle condizioni di mercato, oppure qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente.

Il Prospetto di Base previsto dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) è disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it ed il sottoscrittore può chiederne gratuitamente una copia cartacea.

Articolo 3 - "Godimento e Durata"

Le Obbligazioni hanno la durata di tre anni.

La Data di Godimento è il 19/04/2010 a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi e la Data di Scadenza è il 19/04/2013 dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella Data di Regolamento 19/04/2010, come da calendario di sottoscrizione. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

Articolo 4 - "Prezzo di emissione"

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale e cioè 1.000 Euro per ogni Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del prestito alla Data di Regolamento.

Articolo 5 - "Commissioni ed oneri"

Non sono previste commissioni e/o altri oneri a carico dei sottoscrittore.

Articolo 6 - "Rimborso"

Il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora tale data cadesse in un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione.

Articolo 7 - "Interessi"

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, cedole semestrali periodiche fisse per i primi 18 mesi e cedole semestrali periodiche variabili per i restanti 18 mesi.

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT.

Per i primi 18 mesi, gli interessi sono calcolati secondo la tabella riportata.

Cedola semestrale 19/10/2010: 0,700% lordo

Cedola semestrale 19/04/2011: 0,700% lordo

Cedola semestrale 19/10/2011: 0,700% lordo

Per i restanti 18 mesi, l'importo delle cedole semestrali a tasso variabile viene determinato ad un tasso pari al 100% dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente. Gli interessi sono calcolati utilizzando il tasso semestrale equivalente a quello annuo, ricavato con la formula:

$$\left[\sqrt{1 + (\text{EURIBOR})} - 1 \right], \text{ con troncamento al terzo decimale.}$$

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali.

Gli interessi sono pagabili, al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 10, semestralmente il 19 ottobre e il 19 aprile di ogni anno, a partire dal 19 ottobre 2010 e fino al 19 aprile 2013.

Il rendimento annuo lordo posticipato è pari all'1,349% e il rendimento annuo netto posticipato è pari all'1,180%. Per il periodo a tasso variabile, ai fini del calcolo del rendimento, è stato ipotizzato un tasso Euribor pari al tasso della curva dei tassi EUR IRS (SWAP) a 18 mesi attualmente pari all'1,290%. Il tasso semestrale lordo verrà reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 8 - "Parametro di indicizzazione"

Il parametro di indicizzazione previsto per il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2010-19/04/2013 TM" è costituito dall'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola.

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali come da Condizioni Definitive. Tali valori sono rilevabili sia dai providers Reuters e Bloomberg, sia dai principali quotidiani economici nazionali.

Articolo 9 - "Servizio del prestito"

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e/o le filiali dell'Emittente, in contante oppure mediante accredito su conto corrente dell'investitore.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 10 - "Regime Fiscale"

Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97.

Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. Una eventuale variazione al regime fiscale attualmente vigente sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Articolo 11 - "Termini di prescrizione"

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Articolo 12 - "Rimborso anticipato"

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Articolo 13 - "Mercati e Negoziazione"

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati o MTF (Multilateral Trading Facilities).

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa garantisce alla clientela la negoziabilità delle Obbligazioni nel rispetto di quanto indicato nel documento "Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini", disponibile presso la sede legale e tutte le Filiali, nonché sul sito internet www.cracantu.it.

La Cassa, in fase di riacquisto, determina il prezzo delle Obbligazioni con riferimento alla curva dei tassi EUR IRS (SWAP), corrispondente alla vita residua dell'obbligazione, quale espressione del rendimento di mercato. In fase di negoziazione non sono previste commissioni e/o altri oneri a carico dell'obbligazionista.

Articolo 14 - "Garanzie"

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittore ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

Articolo 15 - "Legge applicabile e foro competente"

Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di emissione denominato "Cra Cantù Bcc – Tasso misto" è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente; laddove l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del secondo comma dell'art. 1469-bis cod.civ., il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 16 - "Agente per il Calcolo"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa opera quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Articolo 17 - "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 18 - "Varie"

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni generali di cui al presente Regolamento, nonché di quanto riportato nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive del Prestito.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, nell'operazione di collocamento del presente Prestito, ha un interesse in conflitto non sufficientemente gestito in modo da assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato in quanto trattasi di obbligazioni di propria emissione. Inoltre l'Emittente potrebbe avere ulteriori interessi in conflitto in quanto è l'unico soggetto collocatore, opera quale agente di calcolo per la determinazione degli interessi e agisce quale controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni emesse nell'ambito del presente programma.